



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Kaisara epikaloumai. L'appello di Paolo di Tarso all'imperatore

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Kaisara epikaloumai. L'appello di Paolo di Tarso all'imperatore / M. Ravizza. - STAMPA. - (2009), pp. 203-226.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/406873> of the repository was last updated on

Publisher:

Giuffré

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

MARIANGELA RAVIZZA

«Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι»
L'APPELLO DI PAOLO DI TARSO
ALL'IMPERATORE



giuffrè editore - 2010

Estratto dal volume:

STUDI IN ONORE DI
ANTONINO METRO

Tomo V

a cura di

CARMELA RUSSO RUGGERI

MARIANGELA RAVIZZA

«Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι»

L'APPELLO DI PAOLO DI TARSO ALL'IMPERATORE

1. Il problema che intendo affrontare in queste pagine è quello della natura giuridica dell'appello (1) dell'apostolo Paolo all'imperatore Nerone.

La vicenda in cui l'episodio si colloca è narrata, con dovizia di particolari, negli Atti degli Apostoli (2). Paolo, arrestato a Gerusalemme nel corso di un tumulto scatenato da alcuni Giudei che lo accusavano di aver profanato il Tempio, viene trasferito a Cesarea per essere giudicato dal governatore Felice (3). Ma il governatore dopo una breve udienza decide di rinviare la decisione, ritenendo necessa-

(1) Per la chiarezza dell'esposizione, gioverà fin da ora avvertire che nel corso del presente articolo userò il termine «appello» nel senso generale e atecnico di richiesta di intervento, invocazione di aiuto, mentre farò uso del latino *appellatio* per indicare l'appello in senso tecnico, cioè l'impugnazione di una sentenza pronunciata da un giudice di primo grado di fronte ad un giudice superiore.

(2) *Act.* 21.27-25.12. Da ultimi, ampiamente, TAJRA, *The Trial of St. Paul. A Juridical Exegesis of the Second Half of the Acts of the Apostles* (Tübingen 1989) 62 ss.; OMERZU, *Der Prozess des Paulus. Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte* (Berlin-New York 2002) 309 ss.; KIRNER, *Strafgewalt und Provinzialherrschaft. Eine Untersuchung zur Strafgewaltpraxis der römischen Statthalter in Judäa (6-66 n. Chr.)* (Berlin 2004) 298 ss. Per lo stato dei problemi relativi agli Atti – oggi pressoché unanimemente attribuiti all'evangelista Luca – v. l'eccellente sintesi di BARRETT, *Atti degli Apostoli* (ed. italiana a cura di ZORODDU) I (Brescia 2005) 767 ss.

(3) Felice resse la Giudea fra il 52 e il 59/60 d.C. Su di lui ROHDEN, voce «*Antonius*» (54), in *RE.* I/2 (1894) 2615 s.; *PIR*² (A) I nr. 828, 157 s.; SCHÜRER, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo* (175 a.C.-135 d.C.), diretta e riveduta da VERMES, MILLAR, BLACK (ed. italiana a cura di SOFFRITTI) I (Brescia 1985) 560 ss.; OMERZU, *Der Prozess* cit., 404 ss.; KIRNER, *Strafgewalt* cit., 159. Diversamente sulle date, ma senza fondati argomenti, SAUMAGNE, *Saint Paul et Félix, procureur de la Judée*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol* III (Paris 1966) 1373 ss.

rio acquisire nuovi elementi di prova (4), e dispone che nel frattempo Paolo sia trattenuto nel palazzo (5) sotto custodia militare. Trascorsi due anni, allo scadere del suo mandato, Felice è sostituito da Porcio Festo (6), il quale, su sollecitazione delle autorità ebraiche, riprende il processo lasciato in sospeso. Egli fa comparire al suo cospetto Paolo e i suoi accusatori, ne ascolta le ragioni e infine, nell'intento di compiacere i Giudei, propone di spostare la discussione della causa a Gerusalemme. Ma Paolo rifiuta con decisione la proposta e invoca il trasferimento del processo a Roma, di fronte al tribunale imperiale:

Act. 25.9-12: Ὁ Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν· θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ' ἐμοῦ; εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος· ἐστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἡδίκησα, ὥς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδὲν ἐστὶν ὃ οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδεὶς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη· Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύση (7).

(4) La motivazione che Felice adduce (*Act. 24.22*) è la necessità di sentire il tribuno Claudio Lisia, che aveva arrestato Paolo a Gerusalemme; ma è facile rendersi conto che egli ricorre all'espedito del rinvio per evitare di pronunciarsi su un caso tanto delicato e denso di implicazioni politiche.

(5) Nel cosiddetto «pretorio di Erode» (cfr. *Act. 23.25*), il palazzo reale costruito da Erode il Grande quando aveva riedificato la città, nel quale ora risiedeva il supremo magistrato romano della Giudea: cfr. OMERZU, *Der Prozess* cit., 416 ss. Sull'ubicazione del *locus custodiarum*, PAVÓN TORREJON, *La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano* (Anejos de Archivo Español de Arqueología 27) (Madrid 2003) 152.

(6) Festo governò la Giudea fra il 59/60 ed il 62 d.C. Su di lui LAMBERTZ, voce, "Porcius" (36), in *RE. XXII/1* (1953) 220 ss.; *PIR*² (P) VI nr. 858, 367; SCHÜRER, *Storia I* cit., 568 ss.; OMERZU, *Der Prozess* cit., 468.

(7) «Festo allora, volendo ingraziarsi i Giudei, rivoltosi a Paolo gli domandò: 'Vuoi tu salire a Gerusalemme e là essere giudicato di fronte a me riguardo a queste cose?'. Paolo rispose: 'Sono davanti al tribunale di Cesare, e qui devo essere giudicato: non ho fatto alcun torto ai Giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque ho commesso qualche ingiustizia o qualche delitto degno di morte, non ricuso di morire; ma se non c'è nulla di vero in ciò di cui essi mi accusano, nessuno mi può consegnare a

L'espressione usata da Paolo per formulare la sua richiesta – «Καίσαρα ἐπικαλούμαι» – è, dal punto di vista giuridico, difficile da interpretare. I lessici non specializzati solitamente la trascurano. Il Wörterbuch del Bauer, pur richiamandola, non offre altri esempi di essa, e cita Plutarco, *Marc.* 2.7: τοὺς δημάρχους ἐπικαλούμενος «appellandosi ai tribuni della plebe» e *Tib. Gracc.* 16.1: ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν δικαστῶν «appellarsi al popolo contro i giudici» (8): ma si tratta di riferimenti generici, dai quali nulla di preciso possiamo argomentare. Si spiega, quindi, come nella letteratura siano state avanzate varie ipotesi, le quali risolvono in modo diverso e contrastante il problema. Su ciascuna di esse converrà, nelle pagine che seguono, fermare la nostra attenzione.

2. L'opinione che è ancor oggi la più diffusa ritiene che l'apostolo si sia avvalso, per chiedere l'intervento dell'imperatore di quello che era il tradizionale mezzo di difesa del cittadino romano (9) contro l'*imperium* del magistrato, e cioè la *provocatio*, ora non più *ad populum*, ma *ad principem*.

La *lex Iulia de vi* (10) aveva confermato e per più aspetti esteso

loro. Mi appello a Cesare'. Allora Festo, dopo aver conferito col suo consiglio, disse: 'Ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai'».

(8) BAUER, *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur* (Berlin-New York 1988) 595 ss.

(9) Che Paolo fosse cittadino romano è oggi generalmente riconosciuto (da ultimi, in proposito, TAJRA, *The Trial* cit., 81 ss.; OMERZU, *Der Prozess* cit., 27 ss.; KIRNER, *Strafgewalt* cit., 292 ss.). Non ha trovato seguito presso gli studiosi il diverso avviso di NOETHLICH, *Der Jude Paulus-ein Tarsar und Römer?*, in v. HAEHLING, RABAN (ed.), *Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung* (Darmstadt 2000) 53 ss.

(10) D. 48.6.7 (Ulp. 8 de off. proc.) *Lex Iulia de vi publica tenetur qui, cum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocationem necaverit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit ut torqueatur*; PS. 5.26.1 *Lex Iulia de vi publica damnatur qui aliqua potestate praeditus civem Romanum antea ad populum nunc imperatorem appellantem necaverit necarive iusserit torserit verberaverit condemnaverit inve publica vincula duci iusserit. Cuius rei poena in humiliores capitis in honestiores insulae deportatione coercetur. L'adversus provocationem del primo passo probabilmente proviene dal testo stesso della legge; invece l'antea ad populum nunc ad imperatorem appellantem delle Sententiae riflette l'epoca in cui l'opera fu redatta, quando la provocatio era ormai stata soppiantata dall'appellatio all'imperatore: v. particolarmente PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale. A proposito della lex Iulia de vi publica* (Torino 1939) 67 ss.; ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*², Torino 1953, 150 ss. Approfondita discussione del testo legislativo in GARNSEY, *The Lex Iulia and Appeal Under the Empire*, in *JRS.* 56 (1966) 168 ss. Per la letteratura, v. gli autori richiamati da SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 198 nt.*

le disposizioni delle precedenti leggi in materia di provocazione (11), consentendo al cittadino di far richiamo al popolo non solo se minacciato di morte o di fustigazione, ma anche di tortura o di imprigionamento (12), e considerando perseguibili non soltanto i magistrati ma anche i loro subordinati (*aliqua potestate praeditus* (13)). Quando la funzione giudiziale dei *comitia*, già in buona parte venuta meno in seguito all'istituzione dei tribunali delle *quaestiones*, fu definitivamente soppiantata dalla concorrente competenza del *princeps*, la *provocatio* non valse più a determinare un giudizio del popolo, bensì un giudizio dell'imperatore. Giudizio che, secondo alcuni, il principe era legittimato ad emettere in quanto rivestito della prerogativa di grazia già spettante all'assemblea popolare («vested of the people's own prerogative of mercy») (14); secondo altri, in quanto

36, a cui vanno ora aggiunti NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis* (Berlin 2006) 222 ss. e COSSA, *Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata* (Roma 2007).

(11) *Lex Valeria: ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret* (Cic., *rep.* 2.53); *lex Porcia: de civibus Romanis contra legem Porciam verberarit aut necatis* (Cic., *Rab. perd.* 8). Inesatto OMERZU, *Der Prozess cit.*, 73 nt. 79, il quale sembra ritenere che la *lex Iulia* riconoscesse il diritto di *provocare*, anziché sanzionare penalmente il trasgressore.

(12) Sull'inclusione della tortura tra i comportamenti che potevano formare oggetto di *provocatio*, RUSSO RUGGERI, *Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'impero* (Milano 2002) 98 ss.; per l'imprigionamento, LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano* (Bari 1994) 42 ss.

(13) PS. 5.26.1; cfr. Ulp. D. 48.6.7: *cum imperium potestatemve haberet*.

(14) JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate* (1955), poi in *Studies in Roman Government and Law* (Oxford 1960) 96, il quale ravvisa il fondamento della potestà di intervento dell'imperatore nel provvedimento del 30 a.C. ricordato in Cass. Dio 51.19.6 (innanzi, § 7). Secondo l'autore, la *provocatio* della *lex Iulia* veniva sperimentata anteriormente al processo, a differenza della più tarda *appellatio*, la quale seguiva la sentenza. Cfr. ID. *I Appeal unto Caesar* (1953), poi in *Studies cit.*, 57: «this appeal ... is something very different from the old *provocatio* ... The judge now tries the case and gives his sentence, and then the condemned party appeals, whereas in the earlier period the judge either did not try the case at all, or at most made a preliminary investigation and left then the issue to be decided by the emperor». Nello stesso senso SHERWIN-WHITE, *Roman Society and Roman Law in the New Testament* (Oxford 1963) 68 ss.; cfr. anche KELLY, *Princeps Iudex. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit* (Weimar 1957) 75. Critiche a questa tesi (non molto lontana dall'antica opinione di MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 477 ss.; ID., *Die Rechtsverhältnisse des Apostels Paulus, in Gesammelte Schriften III* (Berlin 1907) 445 ss., che ravvisava nella *provocatio ad principem* un mezzo, distinto dall'*appellatio* e ricollegantesi ad una supposta «feldherrliche Provocation» provinciale, diretto ad impedire la prosecuzione di un giudizio dinanzi ad un magistrato incompetente: opinione accolta da COROI, *La violence en droit criminel romain* (Paris 1915) 160 ss., ma decisamente respinta da PUGLIESE, *Appunti cit.*, 63 nt. 107) sono state opposte da GARNSEY, *The Lex Iulia cit.*, 167 ss.; ID., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire* (Oxford 1970) 75 nt. 4. Sulla sua scia STAHL,

titolare della *tribunicia potestas*, che gli attribuiva la facoltà di intercedere contro tutti gli atti dei magistrati (15).

Per quanto largamente accolta, l'opinione che ravvisa nell'appello di Paolo una *provocatio ad principem* è, a mio avviso, difficile da accettare, poiché mal si concilia con la natura giuridica della *provocatio*, quale risulta attestata da tutte le fonti sia letterarie che giuridiche a noi pervenute (16). La *provocatio*, com'è noto, era diretta contro l'uso arbitrario della *coercitio* magistratuale, non contro decisioni giudiziarie (17). Essa era puramente e semplicemente rivolta ad arrestare l'esplicazione da parte del magistrato dei suoi poteri disciplinari di polizia, a contrastare la facoltà che questi aveva di procedere coattivamente, d'autorità e senza giudizio, contro chi avesse contravvenuto ai suoi ordini. Ora, non possono esservi dubbi che il governatore della Giudea non aveva posto in essere nei confronti di Paolo alcun atto di *coercitio*. Egli si era limitato ad avanzare una proposta interlocutoria in corso di processo. Dopo aver preso conoscenza, *pro tribunali* καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος (18), delle accuse addotte dai Giudei e delle argomentazioni difensive dell'apostolo, Festo, imbarazzato sulla decisione da prendere, non aveva trovato di meglio che chiedergli: «Vuoi tu salire a Gerusalemme e là essere

Imperiale Herrschaft und provinzielle Stadt. Strukturprobleme der römischen Reichsorganisation im 1.-3. Jh. der Kaiserzeit (Göttingen 1978) 152.

(15) FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi* (Roma 1999) 45 ss., e già LINTOTT, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW.* I/2 (1972) 263 ss. (il quale però ritiene che ad Ottaviano sia stato inizialmente conferito il *ius auxilii* e non la piena potestà tribunitia, di cui disporrà solo a partire dal 23 a.C.).

(16) Rassegna di testi in SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*² cit., 37 ss.

(17) Lo ha dimostrato, con ricerca dotta e penetrante, KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962) 29 ss.; ID., voce "Quaestio" (1963), poi in *Kleine Schriften* (Weimar 1974) 39 ss., 41 ss., riprendendo e sviluppando un punto di vista risalente a BRECHT, *Zum römischen Komitialverfahren*, in *ZSS.* 59 (1939) 261 ss. (il quale aveva rilevato come i processi dinanzi ai tribuni della plebe ed agli edili non costituissero un secondo grado di procedura, nel senso ipotizzato da MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* III (Berlin 1887) 352 ss.) e da BLEICKEN, *Ursprung und Bedeutung der Provocation*, in *ZSS.* 76 (1959) 324 ss.; ID., voce "Provocatio", in *RE.* XXIII/2 (1959) 2444 (che aveva posto in luce come un procedimento penale in due fasi non fosse attestato, in tradizione affidabile, in alcun luogo delle fonti). Questa concezione ha trovato ampio seguito presso gli studiosi successivi (cfr. in particolare LINTOTT, *Provocatio* cit., 226 ss.), ed è oggi l'opinione nettamente prevalente nella romanistica (cfr. per tutti SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*² cit., 36 ss.).

(18) *Act.* 25.6.

giudicato di fronte a me riguardo a queste cose?» «Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ' ἐμοῦ;».

La proposta permetteva al governatore di mostrarsi conciliante con i Giudei, ma al contempo giusto verso Paolo. Nel contenuto, tuttavia, era assai poco chiara. Se l'apostolo l'avesse accolta, da quale tribunale sarebbe stato giudicato a Gerusalemme? Se dallo stesso tribunale del governatore, non vi era alcuna necessità di trasferire il processo a Gerusalemme, poiché anche a Cesarea Paolo si trovava di fronte ad un tribunale romano; se dal Sinedrio, non si capisce che cosa il governatore intendesse dire, asserendo che Paolo sarebbe stato giudicato «di fronte a lui» ἐπ' ἐμοῦ (19). In tale stato di cose, Paolo, intravedendo il pericolo che il trasferimento della causa a Gerusalemme significasse, di fatto, la rimessione della stessa al tribunale giudaico, rivendicò con fermezza il suo diritto di essere giudicato da un tribunale romano e invocò la giurisdizione suprema dell'imperatore.

Se è così, l'idea che il «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι» di Paolo configuri una *provocatio* appare del tutto arbitraria. Il governatore non aveva fatto alcun uso del suo potere coercizionale: si era limitato ad una semplice proposta, per di più formulata in modo ambiguo, contro la quale Paolo aveva elevato la sua protesta e richiesto l'intervento imperiale (20).

Degna di rilievo è pure un'altra circostanza. Come è noto, requisito indispensabile per sperimentare la *provocatio* era la condizione di *civis romanus*. Ora, non può non apparire strano che Paolo, nell'appellarsi all'imperatore, ometta di far richiamo ad essa (21).

(19) Secondo TAJRA, *The Trial* cit., 141 ss., tali parole andrebbero intese nel senso che l'apostolo sarebbe stato giudicato «alla presenza» del governatore, ma ad opera del tribunale giudaico. Ma l'opinione prevalente è in senso contrario. Per un riesame critico della questione, cfr. BARRETT, *Atti II* cit., 1298 ss., a cui va ora aggiunto KIRNER, *Strafgevalt* cit., 324 ss. Sempre validi i rilievi giuridici di MOMMSEN, *Die Rechtsverhältnisse* cit., 444 nt. 8.

(20) WINTER, *On the Trial of Jesus* (Berlin 1961) 75 ss., sforzando alquanto il senso della testimonianza lucana, vorrebbe trarre da essa una conferma della sua tesi che il Sinedrio era competente in materia di crimini capitali. Per una (persuasiva) confutazione di tale avviso, cfr. LEMONON, *Pilate et le gouvernement de la Judée. Textes et monuments* (Paris 1981) 79 ss.

(21) Cfr. PUGLIESE, *Appunti* cit., 76 e nt.126, contro il diverso parere di MOMMSEN, *Die Rechtsverhältnisse* cit., 443.

Ciò soprattutto ove si consideri che non molto tempo prima, in altre due occasioni nelle quali si era effettivamente trovato di fronte ad un uso arbitrario della *coercitio*, egli aveva fatto valere il suo status di cittadino.

La prima a Filippi, quando i magistrati locali, per calmare la folla, lo avevano fatto frustare e incarcerare assieme al compagno Sila, anch'egli cittadino romano:

Act. 16.37-39: Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς· δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακὴν· καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδούχοι τὰ ῥήματα ταῦτα. ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν, καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἡρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως (22).

La seconda a Gerusalemme, al momento del suo arresto da parte del tribuno Claudio Lisia:

Act. 22.25-29: Ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμαῖσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἐστῶτα ἐκατόνταρχον ὁ Παῦλος· εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; ἀκούσας δὲ ὁ ἐκατόνταρχος προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων· τί μέλλεις ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. προσελθὼν δὲ ὁ χιλιάρχος εἶπεν αὐτῷ· λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖός εἶ; ὁ δὲ ἔφη· ναί· ... ὁ δὲ Παῦλος ἔφη· ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ ὁ χιλιάρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι

(22) «Paolo disse loro (alle guardie): 'Ci hanno frustato pubblicamente senza processo, noi cittadini romani, ci hanno gettato in prigione, e ora ci fanno uscire di nascosto? Nient'affatto. Vengano loro, di persona, a metterci in libertà'. Le guardie riferirono queste parole ai magistrati ed essi, nel sentire che erano cittadini romani, si spaventarono. Allora vennero a scusarsi con loro. Poi li fecero uscire, pregandoli di lasciare la città».

Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς (23).

Queste testimonianze bastano, mi sembra, a mostrare che quando si trattava di opporsi ad atti di *coercitio* Paolo non esitava a far valere la propria cittadinanza. Se dunque, nel ricorrere al principe contro la proposta di Festo egli non ne fa alcun cenno, ciò è evidentemente per il fatto che tale proposta non configurava un provvedimento coercitivo, e quindi il richiamo alla cittadinanza era del tutto superfluo. Il che porta, per conseguenza, ad escludere che nell'appello dell'apostolo all'imperatore sia da ravvisarsi una *provocatio*.

3. Le conclusioni a cui siamo pervenuti nel precedente paragrafo sarebbero difficilmente difendibili se trovasse conferma nelle fonti l'idea, recentemente avanzata da Alexander Nogrady (24), che la *lex Iulia de vi* avesse esteso la *provocatio* al di là del ristretto ambito della *coercitio*, consentendone la sperimentazione anche al cittadino che fosse stato messo sotto accusa, ma non ancora condannato.

A sostegno del suo punto di vista l'autore adduce un testo di Meciano, sinora alquanto trascurato dagli studiosi del nostro tema:

D. 48.6.8 (Maec. 5 iud. publ.) *Lege Iulia de vi publica cavetur, ne quis reum vinciat impediatur, quo minus Romae intra certum tempus adsit.*

La *lex Iulia de vi publica* – osserva il giurista – proibisce che si ponga in ceppi o che comunque si ostacoli un accusato al fine di impedirgli di presentarsi a Roma entro una certa data.

Dal passo Nogrady ritiene di poter desumere che la legge augu-

(23) «Quando lo distesero, legato con funi, Paolo rivolto al centurione lì presente gli disse: 'Vi è forse permesso frustare un cittadino romano, che ancora non è stato giudicato?'. A sentire queste parole, il centurione andò dal tribuno per avvertirlo, e gli disse: 'Che cosa stai per fare? Quest'uomo è romano!'. Il tribuno, allora, avvicinandosi a Paolo, gli domandò: 'Dimmi, sei romano?'. 'Sì' rispose Paolo (...). Allora subito si ritrassero da lui quelli che dovevano interrogarlo mediante tortura; e il tribuno stesso, resosi conto che Paolo era cittadino romano, ebbe paura, poiché lo aveva fatto legare».

(24) NOGRADY, *Römisches Strafrecht* cit., 225 ss.

stea, diversamente dalle più antiche leggi *de provocatione*, riconoscesse il diritto di provocare anche al *reus* contro il quale non fosse stata ancora pronunciata una sentenza di condanna. Il ricorso di Paolo all'imperatore troverebbe il suo fondamento appunto nella nuova normativa. Messo sotto accusa da Festo, ma non ancora condannato, l'apostolo avrebbe profittato della citata clausola della *lex Iulia* e provocato *ad principem*.

Questa opinione non mi sembra tuttavia poggiare su argomenti molto solidi. La disposizione della *lex Iulia* richiamata da Meciano non fa alcun riferimento, né esplicito né implicito, alla *provocatio*. Essa contemplava, io credo, un caso diverso. Il caso, cioè, dell'imputato che, essendo stato citato dinanzi ad una *quaestio* (o del convenuto che, essendo stato *vocatus in ius* davanti al magistrato civile), fosse stato impedito con la violenza di recarsi a Roma entro il termine fissato per la sua comparizione (*intra certum tempus*). L'autore della violenza, in forza della *lex Iulia*, era perseguito come reo di *vis publica* (25).

Se è così, la disposizione di cui si parla va verosimilmente fatta rientrare nel novero delle disposizioni della legge augustea volte ad impedire che si frapponessero ostacoli al regolare svolgimento di un processo (26). Essa aveva per scopo – come è stato giustamente rilevato – «di punire ogni impedimento all'esercizio della difesa, non solo nel campo del processo penale ma anche in quello del processo privato, e non solo se l'impedimento provenisse da un magistrato, ma – come può suppersi pensando all'espressione di Meciano *ne quis* – anche se fosse opera di un privato» (27).

Tutto ciò mi induce a tener ferma – nonostante i rilievi di No-grady – la tesi sopra formulata, secondo cui la *provocatio* trovava applicazione solo nei confronti degli atti arbitrari di *coercitio*.

4. Una critica radicale dell'opinione che ravvisa nell'appello di

(25) Su tutto ciò v. il mio scritto *Maec. D. 48.6.8 e la provocatio*, in corso di pubblicazione negli studi in onore di R. Martini.

(26) Come ad es. D. 48.6.10.pr. (Ulp. 68 *ad ed.*), che considera responsabile di *vis publica* «*qui dolo malo fecerit quo minus iudicia tuto exercentur aut iudices ut oportet iudicent*».

(27) PUGLIESE, *Appunti cit.*, 56 nt. 98.

Paolo una *provocatio ad principem* è stata proposta da Peter Garnsey in un importante articolo apparso nel 1966 (28). Ma la soluzione alternativa che egli propone è, a mio parere, ancor meno convincente dell'ipotesi combattuta.

Muovendo dall'idea che la *provocatio* dell'età imperiale fosse un appello «after sentence» (29), l'autore ravvisa nell'episodio che qui ci occupa non un caso di *provocatio ad principem*, bensì un caso di *reiectio iudicii*. Manca, infatti, egli osserva, quello che è l'elemento fondamentale perché si possa parlare di *provocatio*, e cioè la sentenza (30). L'invocazione di Paolo «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι», come risulta chiaramente dagli Atti, non si indirizzava contro un provvedimento giurisdizionale di Festo, ma contro la sua proposta di spostare il processo a Gerusalemme: proposta che, essendo stata avanzata dal governatore all'evidente scopo di accaparrarsi il favore dei Giudei, appariva all'apostolo inidonea a garantirgli un processo equo.

Considerata da questo punto di vista, rileva Garnsey, la vicenda di Paolo può essere ravvicinata ai casi dei Cristiani di Bitinia e dei martiri di Lione, e anche a quelli, meno noti, di Trebonio Rufino e di Claudio Aristone (31). In tutti questi casi, il processo viene rimesso alla giurisdizione imperiale non in conseguenza di un appello dell'accusato, bensì per opera dello stesso giudicante. A tale duplice forma di *remissio* fa appunto riferimento Cassio Dione quando, in un noto passo della sua Storia, distingue fra gli ἐφέσιμα, i casi sottoposti all'imperatore in appello, e gli ἀναπόμπιμα, i casi a lui rinviati da altre giurisdizioni (32).

(28) GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 167 ss.

(29) L'autore, come si è già accennato (sopra, nt. 14), contesta con decisione l'avviso di JONES, *I appeal* cit., 53 ss. e ID., *Imperial and Senatorial Jurisdiction* cit., 69 ss. circa l'esistenza di due separati e distinti sistemi di ricorso al principe nel periodo da Augusto ai Severi (*provocatio* prima del processo, nel I secolo; *appellatio* successiva alla sentenza, dall'epoca di Adriano in poi). A suo avviso, il ricorso al principe «is and always was, after sentence». Le argomentazioni di Garnsey, a quanto sembra, hanno indotto lo stesso Jones a ripensare sulla tesi precedentemente sostenuta: cfr. ID., *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate* (Oxford 1972) 101 s.

(30) GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 182 ss.; cfr. anche ID., *Social Status* cit., 75 s.

(31) GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 185. Cfr. Plin., *ep.* 10.96 (Cristiani di Bitinia); Eus., *hist. eccl.* 5.1 (martiri di Lione); Plin., *ep.* 4.22 (Trebonio Rufino); Plin., *ep.* 6.31 (Claudio Aristone).

(32) Dio 52.33.1-2. GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 181. Cfr. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1988) 223 ss.; FANIZZA, *L'amministrazione* cit., 48 ss.

Ora, ad avviso di Garnsey, la *remissio* di una causa all'imperatore poteva trarre origine anche da una *reiectio iudicii*. La *reiectio* – egli osserva – consentiva «the avoidance of a court for good reason, or just complaints about unfair trials» (33). Già a partire dalla tarda età repubblicana s'incontrano nelle fonti esempi di *reiectiones* attraverso le quali l'accusato rifiuta un *iudex* o un *iudicium* ritenuto non equo (34). *Reiectiones* analoghe sono attestate anche nell'ambito del processo provinciale (35). Il governatore, quando si trovava di fronte ad un siffatto rifiuto, procedeva ad una sommaria istruttoria e poi, se riteneva la *reiectio* fondata, rimetteva la causa all'imperatore. Appunto di questo mezzo Paolo si sarebbe servito per impedire il trasferimento del suo processo al tribunale giudaico (36).

L'ipotesi è indubbiamente suggestiva, ma urta a mio avviso in due insuperabili difficoltà. Essa ha contro di sé, in primo luogo, il dettato stesso degli Atti. Se, come sostiene Garnsey, l'accoglimento della *reiectio* non costituiva un obbligo per il governatore, il quale era pienamente legittimato a respingere la richiesta e a giudicare personalmente il caso, è assai difficile spiegare le parole pronunciate dal re Agrippa nel successivo colloquio con Festo: «Se costui (Paolo) non si fosse appellato all'imperatore, avrebbe potuto essere rimesso in libertà» (37). Tale affermazione implica che, dal momento stesso in cui Paolo aveva pronunciato la fatidica frase «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι», il processo aveva cessato di appartenere al governatore ed era passato alla competenza del tribunale imperiale. Al governatore, vale a dire, non era riconosciuto alcun potere discrezionale di accogliere o respingere l'istanza dell'accusato. Egli doveva – qualunque fosse la sua opinione – trasmettere la causa all'imperatore, e gli era preclusa la possibilità di esaminare il caso e di pro-

(33) GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 184.

(34) Cfr. per es. Cic., *Phil.* 12.7.18; *de fin.* 2.35.119; *de or.* 2.70.285; in *Verr.* 2.2.24.60 e 31.77; *pro Q. Roscio* 15.45; Tac., *or.* 5; Plin., *pan.* 36.

(35) Cfr. per es. Cic., in *Verr.* 2.2.12.32; 2.2.13.34; 2.2.16.39; 2.2.17.42 (*reiectio di iudices*); 2.2.10.28; 2.2.11.32; 2.3.59.136; 2.3.60.139-140 (*reiectio di recuperatores*).

(36) GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 182 ss.; ID., *Social Status* cit., 75 s.

(37) *Act.* 26.32: Απολελῦσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἑπεκέκλητο Καίσαρα.

nunciare una sentenza, anche assolutoria (38). Il che rende difficilmente sostenibile l'avviso di Garnsey, secondo il quale «Festus was under no obligation to grant Paul his request» (39).

Ma vi è anche un altro ostacolo che, a mio parere, si oppone all'opinione dello studioso inglese: la formulazione letterale dell'istanza dell'apostolo. Se tale istanza fosse stata effettivamente intesa a una *reiectio iudicii*, come sostiene Garnsey, essa avrebbe dovuto essere concepita in modo ben diverso da quello riferito negli Atti. Avrebbe dovuto, cioè, essere rivolta direttamente al governatore, poiché era lui che doveva decidere in ordine al suo accoglimento. Paolo invece non si rivolge a Festo: invoca l'intervento di Cesare. La formula «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι», di cui si serve, scavalca il delegato imperiale ed ha per destinatario unicamente il principe. La sua configurazione sotto il profilo di una *reiectio* appare dunque del tutto arbitraria.

Per questi motivi è, a mio avviso, preferibile restare fedeli alla lettura tradizionale del passo.

5. In assenza di prove convincenti sia in favore della tesi che ravvisa nel ricorso di Paolo una *provocatio ad principem*, sia in favore di quella che vi scorge una *reiectio iudicii*, si rende necessario battere altre vie.

Converrà, per iniziare, fermare la nostra attenzione su alcune questioni che finora abbiamo solo sfiorato, ma che a questo punto è opportuno affrontare direttamente.

La prima di esse riguarda l'estensione dei poteri giudiziari del governatore della Giudea nel campo criminale. Gli Atti degli Apostoli, come abbiamo visto, danno per scontato il diritto di Festo (e, prima di lui, di Felice) di sottoporre Paolo a giudizio capitale (40), e

(38) Diversamente KIRNER, *Strafgevalt* cit., 330 ss., secondo il quale il governatore, in virtù degli amplissimi poteri che gli erano riconosciuti, sarebbe stato pienamente legittimato a procedere nonostante l'appello dell'apostolo. Di conseguenza egli è costretto a togliere valore alle parole di Agrippa, con una valutazione del tutto arbitraria: «halte ich es für angebracht, die Stelle nicht als juristische Expertise des Agrippa zu interpretieren» (op. cit., 340).

(39) GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 184.

(40) L'imputazione era verosimilmente quella di *maiestas*, e quindi comportava la pena di

ci mostrano lo stesso Paolo, fino al momento dell'appello all'imperatore, del tutto acquiescente alla persecuzione intentata dal governatore nei suoi confronti. La cosa non può non sorprendere. La Giudea apparteneva – va ricordato – a quel ristretto gruppo di province imperiali, di limitata estensione e dalle caratteristiche particolari, che non erano governate da *legati Augusti* di rango senatorio, ma da *procuratores* tratti dall'ordine equestre (41). Tali *procuratores*, com'è noto, non erano titolari di *imperium*, e di conseguenza non era ad essi riconosciuto il potere di instaurare processi capitali né a carico di *cives Romani* né a carico di sudditi provinciali. Come si spiega dunque il processo intentato contro l'apostolo?

Particolarmente importanti al riguardo sono, a mio parere, due testi di Giuseppe Flavio (42), nei quali lo storico ebreo ci trasmette il ricordo dei poteri conferiti nel 6 d.C. al primo governatore della Giudea, Coponio (43), quando, dopo la deposizione di Archelao, fu preposto da Augusto ai territori della ex tetrarchia:

bell. iud. 2.8.1 (117): Τῆς δὲ Ἀρχελαίου χώρας εἰς ἐπαρχίαν περιγραφείσης ἐπίτροπος τῆς ἵππικῆς παρὰ Ῥωμαίοις τάξεως Κωπώνιος πέμπεται, μέχρι τοῦ κτείνειν λαβὼν παρὰ Καίσαρος ἐξουσίαν (44).

morte. Sulla questione MOMMSEN, *Die Rechtsverhältnisse* cit., 441 s. (cfr. ID., *Strafrecht* cit., 577 ss.); COROI, *La violence* cit., 168; SHERWIN-WHITE, *Roman Society* cit., 51 («the charge was political»).

(41) Fino all'età di Claudio da *praefecti*. V. in particolare SCHÜRER, *Storia I* cit., 442 ss. (ivi prec. lett.); SHERWIN-WHITE, *Roman Society* cit., 6 ss.; LEMONON, *Pilate* cit., 72 ss.; LUZZATTO, *Roma e le province, I. Organizzazione, economia, società* (Bologna 1985) 319 ss.; KIRNER, *Strafgevalt* cit., 138 ss. In generale sulle province procuratorie e i loro governatori PFLAUM, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain* (Paris 1950) 110 ss.; JONES, *Procurators and Prefects in the Early Principate* in *Studies* cit., 117 ss.; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² IV/2 (Napoli 1979) 808 ss.; MAGIONCALDA, *I governatori delle province procuratorie: carriere*, in *L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie* (II siècle av. J.-C.-III siècle ap. J.-C.), *Actes du colloque international organisé par DEMOUGIN, DEVIJVER, RAEPSAET-CHARLIER* (Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995) (Roma 1999) 391 ss.; LORETO, *Il comando militare nelle province procuratorie* (30 a.C.-280 d.C.). *Dimensione militare e dimensione costituzionale* (Napoli 2000) 9 ss.

(42) Su Giuseppe Flavio come fonte per la storia della provincia di Giudea, v. ora KIRNER, *Strafgevalt* cit., 121 ss.

(43) Coponio governò la Giudea dal 6 al 9 d.C. Non abbiamo su di lui altre notizie.

(44) «Ridotto che fu il territorio di Archelao a provincia, quale procuratore fu inviato Coponio, (membro) dell'ordine equestre dei Romani, investito da Cesare di un potere (che si estendeva) fino alla possibilità di infliggere la pena di morte». È da notare che Giuseppe attribuisce, anacronistica-

ant. iud. 18.1.1 (2): Κωπώνιός τε αὐτῷ συγκαταπέμπεται τάγματος τῶν ἰππέων, ἡγησόμενος Ἰουδαίων τῇ ἐπὶ πᾶσιν ἐξουσίᾳ (45).

Sulla base di queste testimonianze, la maggior parte degli studiosi ritiene che a Coponio sia stato conferito da Augusto il *ius gladii* sui soldati cittadini romani facenti parte delle coorti guarnigionate nella provincia (46). Vista la delicata situazione politica in cui si trovava la Giudea in quel periodo, l'imperatore avrebbe ritenuto indispensabile attribuire al suo rappresentante poteri più ampi di quelli che istituzionalmente gli spettavano, per consentirgli di mantenere la disciplina sulle truppe (47). «If the troops under his command included the 'Italian band, (*cohors II Italica civium romanorum voluntariorum*) – osserva Jones – it would have been desirable for him to possess the *ius gladii*» (48). Si tratterebbe di uno dei primi esempi – forse addirittura il primo (49) – di delega straordinaria imperiale ad un governatore equestre della *potestas* di condannare a morte un soldato cittadino romano: una misura di carattere del tutto eccezionale, intesa a far fronte a particolari contingenze, che sarebbe stata in seguito adottata in pochissimi altri casi (50).

Benché questa opinione sia assai diffusa sia tra gli storici che tra i romanisti, vi è, a mio avviso, motivo di dubitare che i due passi sopra citati alludano effettivamente ad un conferimento del *ius gladii* sui *milites*. A differenza del governatore della vicina Siria, *legatus Augusti pro praetore*, il quale aveva alle sue dipendenze truppe legionarie costituite da cittadini romani, il governatore equestre della

mente, a Coponio il titolo di ἐπίτροπος (*procurator*), anziché quello di ἑπαρχος (*praefectus*).

(45) «Coponio, un membro dell'ordine equestre, fu aggiunto a lui (a P. Sulpicio Quirinio, inviato in Siria come legato) per governare i Giudei con potere in ogni campo».

(46) MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* II/1 (Berlin 1887) 269 s.; DE RUGGIERO, voce "*Gladus*", in *Diz. Ep.* III (1906) 533; PFLAUM, *Les procurateurs* cit., 117 ss.; JONES, *I appeal* cit., 61; SHERWIN-WHITE, *Roman Society* cit., 10; LEMONON, *Pilate* cit., 75; LIEBS, *Das ius gladii der römischen Provinzgouverneure in der Kaiserzeit*, in *ZPE.* XLIII (1981) 220; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*² cit., 229 ss.; KIRNER, *Strafgevalt* cit., 59.

(47) Sul punto, ampiamente, PFLAUM, *Les procurateurs* cit., 119.

(48) JONES, *I appeal* cit., 61.

(49) Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II/1 cit., 270 nt. 1.

(50) Testi in PFLAUM, *Les procurateurs* cit., 118 s.

Giudea esercitava il suo comando unicamente su truppe ausiliarie (*auxilia*), formate da provinciali reclutati nel paese stesso, sforniti del diritto di cittadinanza (51): soprattutto Samaritani, Siri e Greci (52). Coponio, dunque, non aveva ai suoi ordini soldati romani. Né sembra corretta la deduzione che Jones vorrebbe trarre dalla menzione, in *act.* 10.1, di una σπειρα Ἰταλική, una coorte italica composta di *cives romani voluntarii* di stanza a Cesarea. Questa coorte è infatti attestata nelle iscrizioni solo in età più tarda, tra il 69 e il 157 d.C., e risulta guarnigionata non in Giudea, ma in Siria (53). È dunque probabile – come comunemente si ammette – che l'autore degli Atti sia incorso in un anacronismo, proiettando indietro nel tempo circostanze di età posteriore e relative ad altri luoghi (54).

Se questi rilievi sono esatti, la testimonianza di Giuseppe Flavio deve essere diversamente interpretata. Una più cauta valutazione della stessa induce a ritenere che le prerogative attribuite da Augusto al primo governatore della Giudea non fossero inerenti al campo della giurisdizione militare. Lo storico ebreo si esprime in termini assolutamente generali dai quali sembra potersi desumere che il suo intento era quello di mettere in risalto la straordinaria ampiezza di poteri di cui Coponio era stato investito. Nella *Antiquitates* egli sottolinea che Coponio era stato autorizzato ad esercitare la sua autorità ἐπὶ πάσιν, «in ogni campo», una formula che ben caratterizza l'aspetto «totale» del potere (ἐξουσία) attribuito al governatore (55), e nel *Bellum Iudaicum* precisa che si trattava di un potere così ampio che si estendeva μέχρι τοῦ κτείνειν, «fino alla possibilità di infliggere la pena di morte». Parole, queste, che non

(51) V. per tutti SCHÜRER, *Storia I* cit., 446 ss.; LEMONON, *Pilate*, 100 ss.; KIRNER, *Strafge- walt* cit., 148 ss. (rapporti col governatore della Siria).

(52) È fatta menzione soprattutto dei Sebasteni, reclutati nel territorio di Sebaste o Samaria: cfr. *Ios., bell. iud.* 2.12.5 (236); *Id., ant. iud.* 19.9.1 (357); 19.9.2 (365); 20.6.1 (122); 20.8.7 (176). I Giudei erano invece esentati dal servizio militare: *Ios., ant. iud.* 14.10.6 (204).

(53) CIL 3.13483 a (=ILS 9168); 6.3528; 11.6117; 16.106. Cfr. CICHORIUS, voce "*Cohors*", in *RE.* IV/1 (1900) 304.

(54) SCHÜRER, *Storia I* cit., 450; LEMONON, *Pilate* cit., 102. Cfr. peraltro BARRETT, *Atti I* cit., 541 (con altra letteratura).

(55) Diversamente PFLAUM, *Les procurateurs* cit., 119, il quale respinge le affermazioni di Giuseppe, contrarie alla propria ricostruzione, con lo sbrigativo rilievo che «il ne faut certainement pas presser la définition de cet auteur, assez peu versé dans les institutions romaines».

vi sono ragioni valide per restringere, come vorrebbero gli autori sopra citati, al limitato campo delle pene militari (56).

Dato ciò, mi sembra giustificato pensare che l'imperatore, per fronteggiare le sempre più gravi turbolenze nella provincia della Giudea, abbia ritenuto necessario concentrare nelle mani del governatore il massimo dei poteri, attribuendogli un'autorità completa e illimitata nell'ambito della provincia da lui amministrata: un ἑξουσία che può essere ravvicinata, per le sue caratteristiche, a quella riconosciuta ai governatori equestri eccezionalmente muniti di delega di *imperium*, che troviamo designati nelle fonti epigrafiche con il titolo di *procuratores* (o di *praefecti*) *pro legato* (57). Tale *imperium*, come una recente, brillante indagine ha nitidamente posto in luce, non era «semplicemente uguale al comando militare legionario – e men che meno ad un comando militare tout court –, pur ricomprendendolo», ma era invece il potere, estremamente più ampio, «di impartire ordini ai cittadini, la totale Amtsgewalt» (58).

Se, come tutto induce a credere, era appunto questa l'ἑξουσία di cui Giuseppe fa parola nei due testi sopra citati, è a mio avviso logico pensare che a Coponio sia stata conferita, tra le varie competenze attribuitegli, anche la giurisdizione capitale, sia nei confronti dei Giudei che nei confronti dei Romani residenti nella provincia.

Lo stesso amplissimo potere giurisdizionale fu attribuito – come avremo modo di vedere nel seguente paragrafo – anche a tutti i governatori successivi.

6. Le fonti ci forniscono importanti testimonianze in tal senso. Oltre alle notizie offerteci dai testi evangelici sulla condanna di Gesù da parte di Pilato (59), ci è conservato il ricordo, nelle *Antiquita-*

(56) Nessun commento in PFLAUM, *Les procurateurs* cit., 119.

(57) Elenco completo delle testimonianze in SASEL, *Pro legato*, in *Chiron* IV (1974) 470 ss. (rilevanti sotto il profilo che ci interessa i nn. 7,8,9,11-20.) Cfr. anche LORETO, *Il comando militare* cit., 25 ss.

(58) LORETO, *Il comando militare* cit., 26 s. Ravvisa in Coponio un *praefectus pro legato* anche LIEBS, *Das ius gladii* cit., 219 nt. 12.

(59) Su cui v. da ultimo i contributi raccolti in AA.VV., *Il processo contro Gesù*, a cura di AMARELLI e LUCREZI (Napoli 1999).

tes di Giuseppe Flavio, di varie condanne a morte inflitte dallo stesso governatore ad autorevoli capi dei Samaritani per i fatti del monte Garizim (60). Ancora Giuseppe ci informa che Cuspio Fado, procuratore tra il 44 e il 46 (61), condannò alla pena capitale alcuni uomini della Perea che avevano attaccato con le armi gli abitanti di Filadelfia, e ne spedì altri in esilio (62); inoltre fece giustiziare un pericoloso brigante che aveva a lungo imperversato nell' Idumea e in Arabia (63). Non meno severo – apprendiamo dallo storico ebreo – fu il comportamento di Tiberio Giulio Alessandro, governatore dal 46 al 48 d.C. (64), il quale mise sotto processo e fece crocifiggere (probabilmente per attività sediziosa) Giacomo e Simone, figli di Giuda il Galileo, che all'epoca di Quirinio aveva incitato alla rivolta contro i Romani (65). Altre numerose condanne a morte risultano inflitte nel periodo immediatamente successivo da vari governatori – Felice, Porcio Festo, Luceio Albino, Gessio Floro – a nazionalisti estremisti e a fomentatori di rivolte, per riportare l'ordine in quella irrequieta provincia (66).

Tutte queste testimonianze sono preziose per la ricostruzione dei poteri spettanti ai governatori della Giudea nel campo della repressione penale. Esse ci offrono una prova eloquente che non solo Coponio, ma anche i governatori successivi non erano semplicemente investiti delle funzioni finanziarie e amministrative ordinarie spettanti ai governatori di rango equestre, ma anche di funzioni giudiziarie assai estese, che giungevano fino alla possibilità di infliggere la pena di morte.

Gli episodi che abbiamo ricordato attengono, peraltro, unica-

(60) Ios., *ant. iud.* 18.4.1(87).

(61) Su di lui SCHÜRER, *Storia I* cit., 555 s.; STEIN, voce "Cuspius" (2), in *RE*. IV/2 (1901) 1895; *PIR*² II nr. 1636, 396 s.

(62) Ios., *ant. iud.* 20.1.1(4).

(63) Ios., *ant. iud.* 20.1.1(5).

(64) Su di lui TURNER, *Tiberius Iulius Alexander*, in *JRS*. 44 (1954) 54 ss.; BURR, *Tiberius Iulius Alexander* (Bonn 1955); inoltre SCHÜRER, *Storia I* cit., 557 s.; GROAG, voce "Iulius" (61), in *RE*. X/1 (1918) 158 s.; *PIR*² (I) IV nr. 139, pp. 135 ss.; KIRNER, *Straf geweld* cit., 158 s.

(65) Ios., *ant. iud.* 20.5.2 (102).

(66) Su Felice e Porcio Festo, v. sopra ntt. 3 e 6; su (Luceio?) Albino, SCHÜRER, *Storia I* cit., 570 s.; STEIN, voce "Luceius" (11), in *RE*. XIII/2 (1927) 1159 ss.; *PIR*² (L) V nr. 354. p. 94; su Gessio Floro, v. in seguito, nt. 67.

mente a condanne inflitte a provinciali. Possiamo ritenere che i governatori fossero autorizzati a condannare a morte anche cittadini romani?

Ad illuminarci sulla questione mi sembra particolarmente adatto il seguente testo:

Ios. *bell. iud.* 2.14.9 (308): Βαρυτέραν τε ἐποίηει τὴν συμφορὰν τὸ καινὸν τῆς Ρωμαίων ὁμότητος· ὁ γὰρ μηδεὶς πρότερον τότε Φλῶρος ἐτόλμησεν, ἄνδρας ἱππικοῦ τάγματος μαστιγῶσαι τε πρὸ τοῦ βήματος καὶ σταυρῶ προσηλῶσαι, ὧν εἰ καὶ τὸ γένος Ἰουδαῖον ἀλλὰ γοῦν τὸ ἀξίωμα Ρωμαϊκὸν ἦν (67).

L'episodio risale all'epoca di Gessio Floro, l'ultimo procuratore della Giudea, il quale – riferisce Giuseppe Flavio – superò per crudeltà e sfrontatezza tutti i suoi predecessori, governando la provincia con l'animo di «un boia inviato a giustiziare dei condannati a morte» (68). Ad occasionare l'intervento di cui si parla nel testo furono talune indebite sottrazioni poste in essere da Floro a danno del tesoro del Tempio. Contestato e fatto oggetto di insulti dalla folla inferocita, il governatore, di fronte al rifiuto delle autorità religiose di consegnare i responsabili, non esitò a mettere a ferro e fuoco l'intera città. Molte persone furono barbaramente trucidate; altre furono arrestate e condotte in catene dinanzi al suo tribunale (πρὸ τοῦ βήματος). Fra queste anche alcuni cittadini romani dell'ordine equestre, che, nonostante il loro status, furono fustigati e crocifissi al pari dei Giudei. Ad avviso di Jones, le condanne inflitte da Floro sarebbero da considerarsi illegali, in quanto poste in essere arbitrariamente, in violazione dei diritti legati alla cittadinanza romana

(67) «La sventura fu poi resa più grave dal nuovo (tipo) di crudeltà applicato dai Romani: ciò, infatti, che nessuno aveva osato in precedenza, osò allora Floro, facendo flagellare dinanzi al suo tribunale ed inchiodare in croce uomini dell'ordine equestre, dei quali, se la stirpe era giudaica, la dignità tuttavia era romana».

(68) Ios., *bell. iud.* 2.14.2. Su Gessio Floro, SCHÜRER, *Storia I* cit., 571 ss.; STEIN, voce "Gessius" (5), in *RE*. VII/1 (1910) 1325 ss.; *PIR*² (C) IV nr. 170, p. 32; KIRNER, *Strafgesetz* cit., 159.

(69). Un'opinione opposta è formulata da Sherwin-White, il quale osserva che Giuseppe indubbiamente biasima il comportamento tenuto dal governatore, «but this do not prove that the action of Florus was illegal» (70). Io credo che quest'ultima posizione sia senz'altro da condividere. Lo storico ebreo, infatti, non critica Floro per aver mandato a morte dei Romani, ma per «il nuovo (tipo) di crudeltà» (τὸ καινὸν ... ὁμότητος) posto in atto ai loro danni: e cioè per aver inflitto a dei *cives*, addirittura dell'ordine equestre, un supplizio atroce e tipicamente servile come la crocifissione (71). Ciò che l'autore censura sono le modalità della pena, non la pena in quanto tale.

Se le osservazioni che precedono sono fondate, vi sono – io credo – buone ragioni di pensare che nel potere assoluto conferito dall'autorità imperiale ai governatori della Giudea rientrasse non solo il diritto di processare e di infliggere la pena di morte ai sudditi provinciali, ma anche il libero esercizio della *cognitio* capitale nei confronti dei *cives*.

7. Quanto si è rilevato nei precedenti paragrafi rende più agevole affrontare il problema della natura giuridica del ricorso di Paolo all'imperatore.

Convieni prendere le mosse da un noto testo di Cassio Dione:

Cass. Dio 51.19.6-7: Καὶ τὸν Καίσαρα τὴν τε ἐξουσίαν τὴν τῶν δημάρχων διὰ βίου ἔχειν, καὶ τοῖς ἐπιβοωμένοις αὐτὸν καὶ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου καὶ ἔξω μέχρις ὀγδοῦς ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἑκκλητὸν τε δικάζειν, καὶ ψήφον τινα αὐτοῦ ἐν πασι τοῖς δικαστηρίοις

(69) JONES, *I appeal* cit., 56.

(70) SHERWIN-WHITE, *Roman Society* cit., 62.

(71) Sulla *damnatio in crucem* come supplizio servile cfr. KUHN, *Die Kreuzesstrafe während der frühen Kaiserzeit. Ihre Wirklichkeit und Wertung in der Umwelt des Urchristentums*, in *ANRW*. II/25.1 (1982) 719 ss.; HENGEL, *Crocifissione ed espiazione* (trad. it. ZANI) (Brescia 1988) 68 ss.; CANTARELLA, *Fatto flagellare Gesù, lo diede nelle loro mani, affinché fosse crocifisso* (Matth. 27.26): il supplizio, in *AA. VV.*, *Il processo contro Gesù* cit., 211 ss.

ὥσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι ... (72)

Nel 30 a.C. – ci informa l'autore – ad Ottaviano furono conferiti, per mezzo di un senatoconsulto, la *tribunicia potestas* a vita e il *ius auxilii* fino al primo miliario oltre il *pomerium* (73), il potere di ἔκκλητον δικάζειν (74), nonché la facoltà di esprimere in tutte le corti «un voto simile a quello di Atena» (il cosiddetto *calculus Minervae*) (75).

Di particolare importanza ai fini della nostra indagine è la seconda delle tre attribuzioni menzionate da Dione: quella che egli designa come ἔκκλητον δικάζειν. A che cosa allude lo storico greco con questa espressione?

Secondo un'opinione assai diffusa, Dione avrebbe inteso dire che ad Ottaviano fu attribuito il potere di giudicare in grado d'appello sulle sentenze emesse sia da corti civili che da corti criminali (76). Ma questa idea mi sembra difficilmente accoglibile. La nozione

(72) «(Il senato deliberò che) a Cesare (Ottaviano) fosse concessa la potestà tribunicia a vita e il potere di soccorrere tutti coloro che invocassero il suo aiuto sia entro il pomerio che fuori di esso fino alla distanza di sette stadi e mezzo, il che non era concesso neppure ai tribuni, nonché il potere di ἔκκλητον δικάζειν [sul significato di questa espressione v. in seguito, nel testo] e di esprimere in tutti i tribunali un voto simile a quello di Atena ».

(73) In realtà, come la critica moderna ha posto in luce (ORESTANO, *L'appello civile* cit., 172 ss.; DE MARTINO, *Storia*² IV/1 cit., 146 ss.; LINTOTT, *Provocatio* cit., 263; GUIZZI, *Il principato tra res publica e potere assoluto* (Napoli 1974) 114 ss.; diversamente KELLY, *Princeps iudex* cit., 15 ss.; FANIZZA, *L'amministrazione* cit., 11 ss.), non si trattava della piena *potestas tribunicia* – che fu concessa ad Ottaviano solo a partire dal 23 – ma del semplice *auxilium*. L'estensione di questa prerogativa fino al primo miliario oltre il *pomerium* non costituiva un'innovazione: come è stato a ragione rilevato, probabilmente Dione «was confused by emperors' later unrepulcan use of their *auxilium* throughout the empire» (LINTOTT, *Provocatio* cit., 263, sulle orme di GARNSEY, *The Lex Iulia* cit., 186).

(74) Sul quale v. innanzi, nel testo.

(75) Questa prerogativa consentiva ad Ottaviano, nel caso di condanna per un solo voto di maggioranza, di aggiungere il proprio voto a quelli della minoranza, sì da raggiungere la parità e consentire l'assoluzione del reo (MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II/2 cit., 958; VOLKMANN, *Zur Rechtsprechung im Principat des Augustus*² (München 1969) 171 ss.; DE VISSCHER, *La tribunicia potestas de César à Auguste*, in *SDHI.* 5 (1939) 114 nt. 1; ORESTANO, *L'appello civile* cit., 173 nt. 1; DE MARTINO, *Storia*² IV/1 cit., 148 nt. 11; GUIZZI, *Il principato* cit., 116. Altra letteratura in SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*² cit., 195 nt. 27). Non ha trovato seguito l'idea di KELLY, *Princeps iudex* cit., 21, che ad Ottaviano fosse stato riconosciuto il diritto di intervenire con voto decisivo, su richiesta dell'interessato, in tutte le corti permanenti.

(76) MOMMSEN, *Staatsrecht*³ II/2 cit., 979 nt. 1; VOLKMANN, *Zur Rechtsprechung* cit., 171 ss.; VILLERS, *Appel devant le prince et appel devant le sénat au premier siècle de l'empire*, in *Studi in onore di P. De Francisci* I (Milano 1956) 375; DE MARTINO, *Storia*² IV/1 cit., 146 ss., 513; GUIZZI, *Il principato* cit., 116; MILLAR, *The Emperor in the Roman World* (31 BC – AD 337), (London 1977) 509. Altra

tecnica di *appellatio*, come è noto, venne formandosi in modo graduale fra il I e il II secolo d.C., giungendo al suo definitivo assestamento solo agli inizi dell'età severiana (77). Non è senza significato che appunto in quest'epoca vedano la luce le prime opere *de appellationibus* dei giuristi romani (78). Ritenere che nel 30 a.C., in un tempo in cui si era ancora molto lontani dal consolidamento e dalla stabilizzazione della posizione politica di Augusto, il senato abbia potuto di punto in bianco prendere la decisione di conferirgli una giurisdizione generale di appello appare, a mio avviso, del tutto inverosimile. Una tesi del genere, che contrasta con il quadro storico generale, potrebbe essere accettata solo se fosse fondata su fonti sicure e incontrovertibili. Ma tali fonti mancano. E, in particolare, manca qualsiasi accenno al conferimento del diritto in questione nella parallela narrazione di Tacito (narrazione di cui è stata giustamente messa in rilievo la piena affidabilità storica (79)), nella quale l'autore, riferendosi ad un momento successivo alla morte di Antonio (1° agosto del 30 a.C.) – e quindi proprio all'epoca presa in considerazione da Dione – scrive di Ottaviano: «*Caesar posito triumviri nomine, consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentus ...*» (ann. 1.2.1) (80).

Tenuto conto di ciò, io credo che l'interpretazione più ragionevole delle parole di Cassio Dione sia quella proposta tempo addietro da Siber (81) e successivamente ripresa da Kelly (82) e da Pugliese (83), che intende l'espressione ἑκκλητην δικάζειν nel senso generico e atecnico di «conoscere una causa su richiesta». Ad Augusto, vale a dire, non fu conferito il potere di giudicare in grado di appello,

letteratura sopra, ntt. 14 e 15.

(77) ORESTANO, *L'appello civile* cit., 166 ss.; PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato* (1982) [= *Scritti giuridici scelti* II (Napoli 1985) 667 ss.] (diversamente ID., *Appunti* cit., 74 s., ove si ravvisa nel provvedimento menzionato da Dione una forma embrionale di *appellatio*).

(78) Cfr. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. it. NOCERA) (Firenze 1968) 462.

(79) DE VISSCHER, *La tribunicia potestas* cit., 116; ORESTANO, *L'appello civile* cit., 175.

(80) Sul punto, diffusamente, ORESTANO, *L'appello civile* cit., 174 ss.

(81) SIBER, *Das Fuhreramt des Augustus* (Leipzig 1940) 49 ss.

(82) KELLY, *Princeps iudex* cit., 19.

(83) PUGLIESE, *Linee generali* cit., 667 ss.

ma solo la facoltà di avocare alla propria cognizione i processi, sia civili che penali, qualora ne fosse richiesto: e ciò tanto nel caso che il giudizio di fronte al competente organo giurisdizionale non avesse ancora avuto inizio, quanto in quello che esso fosse tuttora in corso. La genesi dell' *appellatio* come mezzo di impugnazione di una sentenza richiedeva – si fa esattamente notare (84) – «un qualcosa di più» del semplice potere concesso ad Ottaviano nell'anno 30, «poiché si trattava di superare il principio dell'intangibilità del giudicato», principio che di per sé non era messo in discussione dal conferimento dell'ἔκκλητον δικάζειν.

Questa interpretazione trova – mi sembra – piena conferma in alcune testimonianze solitamente trascurate, o sottovalutate dalla dottrina.

Narra Cassio Dione (85) che nel 10 a.C. un ignoto questore, che era stato accusato di omicidio di fronte alla *quaestio de sicariis*, aveva scelto come proprio difensore Germanico. L'accusatore, temendo che Germanico, per la grande popolarità di cui godeva, potesse influenzare la decisione dei giurati, chiese che la causa fosse giudicata da Augusto. Augusto avocò a sé la cognizione del caso a assolve l'accusato. Un intervento che, a mio avviso, non è possibile interpretare che come manifestazione del potere di ἔκκλητον δικάζειν.

Interventi dello stesso tipo sono ricordati anche ad opera di imperatori successivi ad Augusto. È ancora Cassio Dione (86) ad informarci che Tiberio teneva in così alta considerazione Marco Silano, *consul suffectus* nel 15 d.C. e in seguito (come sembra) governa-

(84) PUGLIESE, *Linee generali* cit., 737 nt. 28.

(85) Cass. Dio 56.24.7: ὅτι ὁ Γερμανικός ἐκ πολλῶν ὠκειοῦτο τῷ πλήθει, καὶ ὅτι ὑπερεδίδει τινῶν, οὐχ ὅπως ἐπὶ τῶν ἄλλων δικαστῶν ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ Αυγούστου. Διό καὶ ταμῖα τινὶ φόνου αἰτίαν ἔχοντι ἐδίκασε τοῦ Γερμανικοῦ συναγορεύειν οἱ μέλλοντες, ἔδειξεν ὁ κατήγορος αὐτοῦ μὴ ἐλαττωθῆ διὰ τοῦτο παρὰ τοῖς δικασταῖς ἐφ' οἷσπερ εἰώθει τὰ τοιαῦτα κρίνεσθαι, καὶ παρὰ τῷ Αὐγούστῳ δικασθῆναι μάτην ἠθέλησεν. Οὐ γὰρ ἐκράτησεν.

(86) Cass. Dio 59.8.4-5: ὁ δὲ δὴ πενθερὸς αὐτοῦ Μάρκος Σιλανὸς οὐθ' ὑποσχόμενός τι οὔτε κατομόσας, ὅμως ἐπειδὴ βαρὺς αὐτῷ ὑπὸ τε τῆς ἀρετῆς καὶ ὑπὸ τῆς συγγενείας ἦν καὶ διὰ τοῦτο περιυβρίζετο, ἑαυτὸν κατεχρήσατο. ὁ μὲν γὰρ Τιβέριος οὕτως αὐτὸν ἐτίμησεν ὥστε μὴδὲ ἔκκλητόν ποτε ἀπ' αὐτοῦ δικάσαι ἐβέλῃσαι, ἀλλ' ἐκείνῳ πάντα αὐθις τὰ τοιαῦτα ἐγχειρίσαι.

tore provinciale (87), da rifiutarsi di accogliere le numerose richieste che gli venivano rivolte di conoscere delle cause di competenza di quest'ultimo. Questa volta il riferimento all'ἐκκλητον δικάζειν è esplicito ἐκκλητόν ποτε ἀπ' αὐτοῦ δικάσαι. Non si può certo pensare ad un appello in senso tecnico. Il fatto che Tiberio «rimandasse indietro» tutte le cause a Marco Silano ἐκείνῳ πάντα αὖθις τὰ τοιαῦτα ἐγχειρίσαι dimostra che non si trattava di *appellationes* (se infatti Silano avesse già emesso una sentenza, non avrebbe avuto senso investirlo nuovamente della causa), bensì di richieste volte a sottoporre certi processi al giudizio dell'imperatore anziché a quello di Silano.

Tacito (88) ci conserva il ricordo di un processo per incesto e per magia nera tenutosi in senato nel 65 d.C. contro alcuni importanti esponenti di famiglie senatorie ed equestri. Gli imputati – riferisce lo storico – riuscirono ad evitare la condanna imminente appellandosi a Nerone (*appellato principe instantem damnationem frustrati*). Non è difficile capire che, nonostante l'uso del verbo *appellare*, non ci troviamo di fronte ad una tecnica *appellatio*, poiché quest'ultima presuppone il precedente giudizio di un organo giurisdizionale, giudizio che qui manca. Gli accusati – come Tacito rileva in modo esplicito – sollecitarono l'intervento del principe proprio allo scopo di evitare che il senato emanasse una sentenza di condanna nei loro confronti. Tutto induce quindi a ritenere che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un intervento del principe fondato sul suo potere di ἐκκλητον δικάζειν.

Un'ultima testimonianza ci è fornita nuovamente da Cassio Dione (89). Durante il regno di Galba, nell'anno 68 d.C., Fonteio

(87) FANIZZA, *L'amministrazione* cit., 24.

(88) Tac. ann. 16.8.2-3: *Inducti posthac vocabulo indicum, qui in Lepidam, Cassii uxorem, Silani amitam, incestum cum fratris filio et diros sacrorum ritus confingerent. Trahebantur ut consci Volcacijs Tullinus ac Marcellus Cornelius senatores et Calpurnius Fabatus eques Romanus; qui appellato principe instantem damnationem frustrati, mox Neronem circa summa scelera distentum quasi minores evasere.*

(89) Cass. Dio 64.2.3: Καπίτων οὕτως ἐξεφρόνησαν ὑπ' αὐτοῦ ὥστε ὁ Καπίτων, ἐφέντος τινὸς ἀπ' αὐτοῦ ποτε δικάζοντος, μετεπήδησε τε ἐπὶ δίφπον ὑψηλὸν καὶ ἔφη "λέγε τὴν δίκην παρὰ τῷ Καίσαρι", διαγνοὺς τε ἀπέκτεινεν αὐτόν. τούτοις μὲν δὴ διὰ ταῦτα ὁ Γάλβας ἐπεξῆλθεν."

Capitone, legato della Germania inferiore, si trovò a giudicare un cittadino romano. Quest'ultimo, temendo di essere condannato, invocò l'intervento dell'imperatore; ma Capitone, arrogantemente, assumendo in modo canzonatorio un atteggiamento da imperatore, lo schernì: «Ora difendi la tua causa di fronte a Cesare!», e dopo aver pronunciato queste parole emise una sentenza di condanna e lo fece mettere a morte. È difficile sfuggire – mi sembra – alla conclusione che anche in questo caso il disperato tentativo dell'accusato fosse quello di ottenere un intervento imperiale fondato sul potere di ἐκκλητον δικάζειν.

Alla luce di questi rilievi possiamo – io credo – giungere ad una conclusione, se non sicura, almeno non improbabile e cioè che il cosiddetto “appello” di Paolo a Nerone configurasse una mera “richiesta di soccorso”, intesa ad ottenere il deferimento alla cognizione dell'imperatore della causa pendente dinanzi al tribunale governatoriale: un'istanza, dunque, avente natura ben diversa sia dalla *provocatio ad imperatorem*, ipotizzata dalla prevalente dottrina, sia dall'*appellatio* che si affermerà in età successiva quale mezzo volto ad ottenere dal principe una nuova pronuncia su una situazione già giudicata e definita per mezzo di una sentenza.